

Ministero della Giustizia		
Tribunale di SIRACUSA		
N. 882/14T	2-6	Data 2026
Funzione 7	Ministri 6	Avvisti 1
Fascicolo 296		Cottoscrito 2026



TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRESIDENZA

**SEGNALAZIONE DI PROPOSTA DI VARIAZIONE IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA DELLA TABELLA ORGANIZZATIVA DEL TRIBUNALE**

(ai sensi dell'art. 40 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2026/2029)

Vista la Circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione 2026-2029 del 26 giugno 2024;

Vista la tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa per il quadriennio 2020-2023;
Preso atto, condividendola integralmente, della proposta depositata dal Presidente della Prima Sezione Civile, dott.ssa Veronica Milone, con nota n. 854/int. del 31.03.2026;

Premesso che:

- a far data dal **19.02.2026**, la dott.ssa Patrizia Fugallo (GOP) è cessata dalle funzioni di giudice assegnato alla Prima Sezione Civile per raggiunti limiti di età;
- ciò impone di redistribuire il ruolo alla stessa assegnato, composto — alla data del 17.02.2026 — da n. **328 cause** in materia extracontrattuale;
- su altro fronte, la concentrazione in capo al dott. Ottaviano (GOP) delle funzioni di Giudice Tutelare — disposta con la variazione tabellare del luglio 2025 in attuazione della riforma della magistratura onoraria (\$L. 51/25\$) — ha rivelato criticità nella gestione dei procedimenti di amministrazione di sostegno, i cui tempi di trattazione non appaiono compatibili con l'esigenza di celere tutela dei soggetti deboli;
- i superiori e concomitanti fattori rendono necessario un più articolato intervento sui criteri di assegnazione e distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla Prima Sezione Civile (con esclusione del settore lavoro), muovendo da una valutazione comparata dell'attività e dei ruoli dei singoli giudici, al fine di assicurare l'efficienza dell'attività giurisdizionale, anche in vista del conseguimento degli obiettivi assunti con il PNRR.

RUOLO GOP DOTT.SSA FUGALLO

La "vacanza" del ruolo della dott.ssa Fugallo richiede un preventivo inquadramento di ordine interpretativo. La fattispecie presenta caratteri di assoluta peculiarità che la collocano in un'area, per certi versi, *extra ordinem* rispetto alle ipotesi tipizzate dalla normativa consiliare.

Ed invero, il pensionamento di un giudice onorario determina una vacanza che, a differenza delle ordinarie vacanze dell'organico dei magistrati togati, non è destinata a essere colmata attraverso una procedura concorsuale. Il posto non verrà bandito né assegnato a un magistrato togato: la pianta organica dei magistrati professionali dell'ufficio non subisce, per effetto di tale vacanza, alcuna integrazione. Si tratta, pertanto, di una vacanza strutturalmente definitiva.

Questa caratteristica distingue la fattispecie sia dall'ipotesi di assenza o impedimento temporaneo, sia dall'ipotesi ordinaria di vacanza del posto in organico quale presupposta dalla normativa consiliare.

La situazione appare riconducibile, per affinità, all'ipotesi disciplinata dall'art. 167, comma 4, della Circolare CSM sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti 2026-2029 (delibera 26 giugno 2024 e successive modifiche al 9 ottobre 2024), che costituisce la norma di riferimento più prossima a quella in esame e che appare pertanto applicabile in via analogica, tenendo conto delle specificità del caso concreto.

La predetta disposizione attribuisce al dirigente dell'ufficio il potere di adottare provvedimenti di redistribuzione dei ruoli *«nei casi di vacanza del posto ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata prevedibilmente superiore ad un anno»*, subordinando tale potere alla condizione che si dia atto *«della non utile esperibilità degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018 e ss.mm.»*. La norma precisa altresì che la redistribuzione *«di regola, è parziale e riguarda le cause più urgenti e più risalenti»* e che *«il numero delle cause redistribute deve risultare tale da garantire l'efficiente gestione del ruolo dell'assegnatario»*.

Nel caso di vacanza del ruolo assegnato al giudice onorario, il presupposto della *«durata prevedibilmente superiore ad un anno»* è soddisfatto in misura rafforzata trattandosi di vacanza sostanzialmente definitiva e non temporanea: la situazione non è destinata a risolversi nel tempo, il che giustifica, a fortiori, l'adozione di un provvedimento di redistribuzione.

Inoltre, va evidenziato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 167, comma 4, della Circolare sulle tabelle, non risultano utilmente esperibili gli strumenti previsti dalla Circolare del 20 giugno 2018 non essendo applicabili né gli strumenti di cui all'art. 3 lett. a) in quanto il pensionamento di un GOP non costituisce assenza o impedimento temporaneo, né gli strumenti di cui all'art. 3 lett. b) atteso che nel caso



in esame non è prevista alcuna procedura concorsuale né alcuna integrazione dell'organico dei togati.

Gli strumenti della Circolare 2018 risultano pertanto inapplicabili per incompatibilità strutturale con la natura della fattispecie: una vacanza definitiva, per la quale non è previsto alcun meccanismo ordinario di copertura.

Quanto all'ampiezza della redistribuzione, va osservato che sebbene l'art. 167, comma 4, ponga la regola ordinaria della parzialità, circoscrivendo di norma il provvedimento alle *«cause più urgenti e più risalenti»*, si tratta di una regola dispositiva e non imperativa, come si evince dalla locuzione avverbiale *«di regola»* impiegata dalla norma che ammette, pertanto, deroghe adeguatamente motivate in relazione alle specificità del caso concreto.

Nel caso di specie, a tacer del fatto che il ruolo rimasto scoperto è composto prevalentemente da procedimenti di durata ultratriennale, rientranti nell'arretrato ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della l. 24 marzo 2001, n. 89 e della necessità di garantire il rispetto dei target di riduzione del disposition time stabiliti dal PNRR, sussiste una ragione di carattere dirimente che vale a escludere in radice la praticabilità di una redistribuzione meramente parziale: la vacanza determinata dal pensionamento del giudice onorario è strutturalmente definitiva e, dunque, sine die, sicché il ruolo rimasto scoperto non sarà mai coperto da un nuovo assegnatario.

Ne consegue che in tale prospettiva, una redistribuzione parziale lascerebbe inevitabilmente privi di assegnazione i procedimenti non redistribuiti, con la conseguente necessità di congelare quella quota di ruolo. Tale soluzione, tuttavia, deve ritenersi preclusa dall'art. 4 della Circolare del 20 giugno 2018, che qualifica il congelamento del ruolo come *«eccezionale provvedimento»* ammissibile solo *«a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti»*. Nel caso di specie nessuna di tali condizioni ricorre, giacché non si versa in una situazione di grave carenza di organico dell'ufficio e la redistribuzione integrale del ruolo costituisce essa stessa lo strumento attraverso il quale si supplisce alla vacanza. Il congelamento, anche parziale, del ruolo è pertanto da escludersi, con la conseguenza che la redistribuzione non può che essere totale.

Quanto alle modalità di redistribuzione del ruolo del GOP Fugallo le stesse sono connesse alla risoluzione della problematica relativa ai procedimenti di amministrazione di sostegno che in atto sono trattati dal GOP dott. Carlo Ottaviano.

RUOLO DEL GOP DOTT. CARLO OTTAVIANO

Il monitoraggio periodico ha rivelato che il crescente numero di iscrizioni nel settore tutelare comporta una dilatazione dei tempi non conforme alla tutela dei soggetti deboli, criticità accentuata dal regime di non esclusività del dott. Ottaviano.



Il ritorno al criterio precedente alla variazione tabellare del luglio 2025 - conseguente alla riforma della magistratura onoraria - secondo cui gli affari del giudice tutelare erano ripartiti tra il GOP dott. Ottaviano e il GOP dott.ssa Maria Concetta Consoli non è percorribile, atteso che il ruolo di quest'ultima consta - al 17.2.2026 - di poco meno di n. 500 cause, che la stessa gestisce con difficoltà, nonché di oltre 1.100 fascicoli tra amministrazioni di sostegno, tutele e curatele (ruolo ad esaurimento di n. 749 amministrazioni di sostegno già aperte e quindi in fase di gestione, oltre a n. 416 tutele e n. 12 curatele, come da attestazione di cancelleria al 10.3.2026).

Ciò premesso,

DISPONE

la seguente modifica della tabella organizzativa del Tribunale:

1. Riorganizzazione delle Amministrazioni di Sostegno

I procedimenti di amministrazione di sostegno sono ripartiti tra il **GOP dott. Carlo Ottaviano** e il **Presidente di Sezione dott.ssa Veronica Milone** secondo i seguenti criteri:

Nuove iscrizioni:

- Al **dott. Ottaviano**: procedimenti con numero finale di iscrizione **1, 2, 3, 4, 5**.
- Alla **dott.ssa Milone**: procedimenti con numero finale di iscrizione **6, 7, 8, 9, 0**.

Procedimenti pendenti (Ruolo ex dott. Ottaviano):

- **Anno 2026**: tutti i procedimenti (n. 64) sono assegnati alla **dott.ssa Milone**, con integrale sgravio del dott. Ottaviano.
- **Anno 2025**: i procedimenti (n. 234) sono ripartiti in base al criterio del numero finale sopra indicato (1-5 al dott. Ottaviano; 6-0 alla dott.ssa Milone), con esclusione dei procedimenti già assunti in riserva dal dott. Ottaviano.
- **Anno 2024 e precedenti**: i fascicoli sono ripartiti ad anni alterni (anno 2024 al **dott. Ottaviano**; anno 2023 alla **dott.ssa Milone** e così a ritroso) sino al raggiungimento della soglia di circa **500 procedimenti** per ciascun magistrato.

2. Riassegnazione Ruolo Civile (ex dott.ssa Fugallo) e Supporto UPP

A fronte dell'assunzione da parte del Presidente, dott.ssa Milone, della metà circa delle amministrazioni di sostegno del ruolo del dott. Ottaviano, tra cui per intero quelle del corrente anno, oltre alla metà delle nuove iscrizioni dei suddetti procedimenti, al **dott. Ottaviano** va assegnato l'intero ruolo civile già della **dott.ssa Patrizia Fugallo** (n. 328 cause).

Il dott. Ottaviano terrà udienza nella giornata del **mercoledì**.

Per garantire l'efficienza del nuovo ruolo misto (Tutelare/Civile), il dott. Ottaviano sarà affiancato da un addetto UPP per lo studio e la gestione dell'udienza. Gli altri



UPP della sezione collaboreranno a turno nella stesura delle bozze di sentenze e provvedimenti del ruolo contenzioso civile.

3. Ruolo Presidente dott.ssa Milone

Il Presidente, dott.ssa Milone, allo stato, tratta le cause rientranti nel secondo settore, con numero di iscrizione finale **1**, aventi ad oggetto le cause in materia di stato, persone e minori, responsabilità extracontrattuale e obbligazioni ex lege, opposizioni a precetto e appelli avverso sentenze del G.D.P. nelle materie attribuite alla prima sezione.

Alla data del 17.2.2026, il ruolo del Presidente dott.ssa Milone risulta così composto:

- n. **215** cause di contenzioso civile, di cui n. 64 cause di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 di competenza esclusiva presidenziale;
- n. **113** cause di volontaria giurisdizione.

Le cause che restano in carico alla dr.ssa Milone sono:

- a. *Opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002* (competenza esclusiva);
- b. *Cause di volontaria giurisdizione* (competenza tabellare);
- c. *Cause già assunte in decisione alla data del 17.2.2026* (n. 27).

Residuano **n. 124 cause di contenzioso civile ordinario** da riassegnare in base ai seguenti criteri:

- **Nuove iscrizioni:** le cause di nuova iscrizione con numero finale **1** rientranti nel secondo settore del contenzioso civile saranno assegnate, a turno, uno per ciascuno ai giudici addetti al suddetto settore, tra il **Presidente dott.ssa Milone** e i **Giudici dott.ri Lupo, Scorza e Caruso**.
- **Procedimenti pendenti:** le restanti n. 124 cause di contenzioso civile ordinario (escluse le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002 e quelle già assunte in decisione), sono riassegnate ai **Giudici dott. Federico Maida e dott.ssa Nicoletta Rusconi**, secondo un criterio di rigorosa alternanza.

L'assegnazione ai suddetti Giudici delle cause di contenzioso civile provenienti dal ruolo del Presidente, dott.ssa Milone, è determinata dal fatto che i ruoli dei dottori Maida e Rusconi, addetti al primo settore, che si occupa dei procedimenti in materia di procedimento unitario di cui al D.Lgs. n.14/2019 e dei procedimenti correlati, hanno una consistenza sensibilmente inferiore rispetto a quella degli altri giudici (meno di 250 procedimenti ciascuno a fronte di ruoli di circa 600 procedimenti assegnati agli altri giudici).

A tal proposito, giova evidenziare che il fatto che i dottori Maida e Rusconi svolgono le funzioni di giudici delegati alle procedure concorsuali non preclude il loro

coinvolgimento nella redistribuzione delle cause provenienti dal ruolo del Presidente della sezione, non sussistendo la costituzione di un'autonoma sezione specializzata (art. 57, co. 1, Circolare tabelle), bensì un'articolazione interna alla sezione.

Dal che deriva che i magistrati che ne fanno parte sono soggetti alle misure organizzative adottabili dal dirigente ai sensi dell'art. 167, al pari degli altri magistrati della sezione.

Invero, il principio di specializzazione di cui agli artt. 57-59 della Circolare sulle tabelle costituisce un valore organizzativo da preservare, ma non integra un divieto - tantomeno assoluto - di assegnazione di procedimenti di altra natura, essendo rimessa alla discrezionalità motivata del dirigente la ponderazione tra le esigenze di specializzazione e quelle di efficienza complessiva della sezione.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 167, comma 3, della Circolare sulle tabelle - dettato in materia di riequilibrio, ma espressivo di un principio di portata generale - prevede che *«qualora, in sede di riequilibrio, la minor consistenza dei ruoli riceventi risulti frutto di un particolare impegno del magistrato assegnatario, in ragione di un significativo indice di ricambio agganciato alla qualità dei provvedimenti, il dirigente ne dà atto nel provvedimento e di ciò si tiene conto nella valutazione di professionalità»*. La norma consacra dunque una logica di solidarietà organizzativa: il buon rendimento individuale non esonera il magistrato dalla redistribuzione, ma viene debitamente riconosciuto nel provvedimento e valorizzato in sede di valutazione di professionalità.

Orbene, senza con ciò voler in alcun modo svalutare la funzione specialistica dei magistrati addetti al settore concorsuale e il "peso" della gestione delle relative procedure, non può non considerarsi che anche gli altri giudici della sezione svolgono prevalentemente funzione specialistica in materia (quella della famiglia, dei minori e delle persone) ad elevata incidenza di sopravvenienze e di costante impegno nell'adozione di provvedimenti urgenti, in ambito di contenzioso soggetto al target del PNRR.

Per tali ragioni, allo stato, il coinvolgimento dei magistrati del gruppo specializzato nelle procedure concorsuali appare non solo normativamente legittimo, ma ampiamente preferibile sul piano organizzativo.

È da ritenere, inoltre, che atteso il numero contenuto di cause da riassegnare ai giudici addetti al primo settore (n. 62 circa ciascuno) e la provenienza delle stesse da un ruolo attivo e efficacemente movimentato, il sacrificio richiesto ai due suddetti magistrati a seguito della presente proposta di variazione tabellare rispetti anche il vincolo di garantire a ciascun assegnatario l'efficiente gestione del proprio ruolo ai sensi dell'art. 167, comma 4, della Circolare tabelle.



4. Turni TSO

I procedimenti di convalida dei TSO nei giorni feriali – dal lunedì al venerdì – saranno trattati dal **GOP dott.ssa Maria Concetta Consoli**.

5. Ruolo G.O.P. Consoli

In considerazione del fatto che, a seguito della riforma sulla magistratura onoraria, le cause in materia di responsabilità extracontrattuale e delle altre materie rientranti nel secondo settore, assegnabili ai GOP, sono numericamente contenute, tutte le cause aventi il superiore oggetto, entro i limiti di valore di cui alla legge n. 51/2025, vanno assegnate al GOP dr.ssa Consoli.

Si dà atto che la presente variazione è stata preceduta da confronto con i magistrati della sezione, i quali non hanno formulato opposizioni.

Ritenuta l'eccezionalità del caso e l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 40 della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2026/2029, dispone la immediata comunicazione del provvedimento a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale, che possono proporre osservazioni entro sette giorni, al Dirigente e ai direttori amministrativi, nonché all'indirizzo pec della Procura della Repubblica di Siracusa e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

Dispone la immediata trasmissione del provvedimento, attraverso l'inserimento telematico su COSMAPP, al Consiglio Giudiziario per il parere e al CSM per l'approvazione.

Siracusa, 2 aprile 2026

Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Dorotea Quartararo

